COMUNE DI CERASO

(Provincia di Salerno)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DEL VERBALE DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **010** IN DATA **23 LUGLIO 2020**

OGGETTO**: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020. –**

L'anno **Duemilaventi** il giorno **Ventitre** del mese di **Luglio**, con inizio dalle ore **19:15**, nella Sala Consiliare del Comune di Ceraso, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data **16/07/2020** prot**.** n. **04328**,

Si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **19:00**, in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima convocazione**.

Alla trattazione del presente provvedimento, in prosieguo di seduta, sono presenti n. **9 (Nove)** Consiglieri, nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	MAIONE GENNARO – Sindaco	SINDACO	SI	-
2	FERRARA PAMELA – Vice Sindaco	CONSIGLIERE	SI	-
3	CROCAMO ANIELLO	CONSIGLIERE	SI	-
4	ALOIA ANIELLO	CONSIGLIERE	SI	-
5	GIORDANO GENNARO	CONSIGLIERE	SI	-
6	CAMMARANO RAFFAELE	CONSIGLIERE	SI	-
7	DE DURA FRANCESCO	CONSIGLIERE	SI	-
8	DE VITA CARMELO	CONSIGLIERE	SI	-
9	GUGLIELMELLI MASSIMO	CONSIGLIERE	-	SI
10	DI LORENZO ANIELLO	CONSIGLIERE	-	SI
11	GATTO BRUNO	CONSIGLIERE	SI	-
TOTALE			**09**	**02**

Presiede l'adunanza il **Sindaco** Avv. **Gennaro MAIONE**.

Assiste il **Segretario Comunale**, dott. **Claudio FIERRO**, che provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il **numero legale** degli intervenuti, **dichiara aperta** l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione iscritta al **6°** punto all'ordine del giorno, istruita dall'Ufficio Tributi, riguardante la determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) valide per l'anno 2020;

Preso atto che, sulla proposta, è stato acquisito il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica e sulla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, reso in assenza del Responsabile del servizio interessato, dal Segretario Comunale in relazione alle proprie competenze a norma dell'art. 97 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, da considerare inserito nella presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, è stato acquisito anche il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico finanziaria dell'Ente, che il Revisore Unico dei Conti dr. Vincenzo Carullo, nominato con delibera di C.C. n. 022 del 19/07/2018, ha reso con Verbale n. 008 del 18/07/2020;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 42, comma 2, lettera f) che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi e l'art. 149, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha da ultimo differito al 31 luglio 2020 il termine previsto dall'art. 151 del Tuel per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 da parte degli enti locali;

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, il quale reca la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) e testualmente recita: "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*";

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano, alla presenza di n. **9 (nove)** Consiglieri, compreso il Sindaco, con voti **favorevoli** n. **7**, voti **contrari** n. **1 (uno: Gatto Bruno)**, **astenuti** nessuno, **a maggioranza assoluta**

DELIBERA DI

APPROVARE, con tutti i relativi richiami, la proposta allegata quale parte integrante e sostanziale, istruttoria ad ogni effetto di legge e motivazione del presente atto, anche se qui non integralmente riportata e trascritta;

APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6,00 per mille**;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,00 per mille**;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **1,00 per mille**;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **9,10 per mille**;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **9,10 per mille**;

6) aree fabbricabili: aliquota **9,10** per mille

7) terreni agricoli: **esenti** perché Ceraso è classificato come comune montano.

CONFERMARE i seguenti valori medi delle aree fabbricabili, per zone omogenee, ai fini della determinazione del valore imponibile ai fini dell'Imposta Municipale propria (IMU):

Tipologia zona	Valore per m^2
Zona B "Residenziale attuale"	€. 40,00
Zona C "Residenziale di progetto"	€. 25,00
Zona "Edilizia economica e popolare"	€. 20,00
Zona "Turistica"	€. 15,00
Zona D "Produttiva"	€. 20,00

DARE ATTO che, per questo Comune, non trova applicazione, per l'anno **2020**, la facoltà di cui all'art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, circa l'aumento dell'aliquota massima dell'Imposta Municipale Propria (IMU) fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, commi da 10 a 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

CONFERMARE la misura della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze nella misura di **€ 200,00**;

DARE ATTO, inoltre, che:

- tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) sono disciplinati nell'apposito Regolamento approvato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale n. 009 del 23/07/2020;
- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
- ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze a condizione che essa sia inserita entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e fermo restando che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- è stato acquisito il prescritto parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e integrazioni, di cui al Verbale n. 08 del 18/07/2020;

INVIARE, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, commi da 15 a 15-ter, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche e integrazioni, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario **2020/2022**, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Con successiva separata e conforme votazione, a maggioranza assoluta, con otto voti favorevoli, un voto contrario (Gatto Bruno), il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Comune di Ceraso

Provincia di Salerno

COPIA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria. -**

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

Considerato che:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il decreto del Ministero dell'Interno in data 13 dicembre 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019), il quale ha differito dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno in data 28 febbraio 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020), il quale ha differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 da parte degli enti locali;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 da parte degli enti locali;
- che l'art. 138, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato il comma 779 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, norma che prevedeva, per l'anno 2020, l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) non oltre il 30 giugno 2020;
- pertanto, si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinario di cui all'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo il quale: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*";

Visto che**,** con delibera di Consiglio Comunale n. 007 del 28/02/2019, erano state approvate per l'anno 2019, le seguenti aliquote IMU:

1) Aliquota ordinaria o di base: 7,60 per mille
2) Aree edificabili ed i fabbricati: 7,60 per mille
3) Aliquota per gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D: 7,60 per mille
4) Abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 4,00 per mille;
5) Immobili improduttivi di reddito fondiario (art. 43 D.P.R. 22/12/1986, n. 917): 4,00 per mille
6) Detrazione per l'abitazione principale ed eventuali pertinenze: € 200,00.

Visto che, con la medesima deliberazione, furono confermati i seguenti valori medi delle aree fabbricabili, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), originariamente stabiliti con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 021 del 28/11/2013:

Tipologia zona	Valore per m^2
Zona B "Residenziale attuale"	€. 40,00
Zona C "Residenziale di progetto"	€. 25,00
Zona "Edilizia economica e popolare"	€. 20,00
Zona "Turistica"	€. 15,00
Zona D "Produttiva"	€. 20,00

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 008 del 28/02/2019 erano state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

1) Per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 2,10 per mille;
2) Per i fabbricati rurali strumentali: 1,00 per mille;
3) Per tutti gli altri fabbricati: 1,50 per mille;
4) Per le aree fabbricabili: 1,50 per mille;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l''aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo

ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

- la detrazione di imposta di €. 200,00 può essere riconosciuta a favore:
  - delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché delle relative pertinenze;
  - degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti, non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- l'art. 13, commi da 15 a 15-ter, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche e integrazioni, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali testualmente recitano: *15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

Visto che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad **euro 230.000,**00 al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad **euro 53.072,06**;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6,00 per mille**;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,00 per mille**;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **1,00 per mille**;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **9,10 per mille**;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **9,10 per mille**;
6) aree fabbricabili: aliquota pari al **9,10 per mille**
7) terreni agricoli: **esenti** perché Ceraso è classificato come comune montano.

Ritenuto altresì di confermare i seguenti valori medi delle aree fabbricabili, per zone omogenee, ai fini della determinazione della base imponibile di tali cespiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), così come originariamente stabiliti con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 021 del 28/11/2013:

Tipologia zona	Valore per m^2
Zona B "Residenziale attuale"	€. 40,00
Zona C "Residenziale di progetto"	€. 25,00
Zona "Edilizia economica e popolare"	€. 20,00
Zona "Turistica"	€. 15,00
Zona D "Produttiva"	€. 20,00

Richiamato l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegate: "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.*";

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

A) Di approvare la precedente premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto, della presente proposta di deliberazione;

B) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6,00 per mille**;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,00 per mille**;

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **1,00 per mille**;

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **9,10 per mille**;

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **9,10 per mille**;

6) aree fabbricabili: aliquota **9,10** per mille

7) terreni agricoli: **esenti** perché Ceraso è classificato come comune montano.

C) di confermare i seguenti valori medi delle aree fabbricabili, per zone omogenee, ai fini della determinazione del valore imponibile ai fini dell'Imposta Municipale propria (IMU):

Tipologia zona	**Valore per m^2**
Zona B "Residenziale attuale"	€. 40,00
Zona C "Residenziale di progetto"	€. 25,00
Zona "Edilizia economica e popolare"	€. 20,00
Zona "Turistica"	€. 15,00
Zona D "Produttiva"	€. 20,00

D) di dare atto che per questo Comune non trova applicazione, per l'anno **2020**, la facoltà di cui all'art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, circa l'aumento dell'aliquota massima dell'Imposta Municipale Propria (IMU) fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, commi da 10 a 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

E) di confermare la misura della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze nella misura di **€ 200,00**;

F) di dare atto, inoltre, che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) saranno disciplinati nell'apposito Regolamento da approvare con deliberazione del Consiglio Comunale;

G) di dare atto ancora che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

H) di dare atto che, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze a condizione che la delibera sia inserita entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

I) di inviare, esclusivamente per via telematica, la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, commi da 15 a 15-ter, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche e integrazioni, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

J) di acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

K) di allegare copia della deliberazione relativa alla presente proposta al bilancio di previsione finanziario **2020/2022**, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

L) di dichiarare la deliberazione stessa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Ceraso, luglio 2020

F.to IL SINDACO
(Gennaro Maione)

Comune di Ceraso

Provincia di Salerno

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ad oggetto: **Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria.-**

SONO STATI RICHIESTI I SEGUENTI PARERI

==========

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

(Artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Sulla proposta di deliberazione in oggetto, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere: **favorevole**.

Ceraso, luglio 2020

Per il Responsabile del Servizio Tributi
(***F.to*** dott. Claudio Fierro)

==========
==========

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Sulla proposta di deliberazione in oggetto, in ordine alla regolarità contabile circa i riflessi sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, si esprime parere: **favorevole**.

Ceraso, luglio 2020

Per il Responsabile del Servizio Finanziario
(***F.to*** dott. Claudio Fierro)

==========

Comune di Ceraso

Provincia di Salerno

Codice fiscale 84000250658 – Partita IVA 00775950652
Piazza Municipio – 84052 Ceraso (SA)

Verbale n. 08 in data 18 luglio 2020

Oggetto: Parere sulla proposta di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU)".-

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 19/07/2018, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che l'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, prevede che l'organo di revisione esprime un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco inerente la determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", da adottare ai sensi dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che: "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*";
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce: *16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";
- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

- il decreto del Ministero dell'Interno in data 13 dicembre 2019, il quale ha differito dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno in data 28 febbraio 2020, il quale ha differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 da parte degli enti locali;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 da parte degli enti locali, mentre è in corso la conversione in legge il D.L. 34/2020 che prevede l'ulteriore differimento di tale termine al 30 settembre 2020;

ESAMINATA, quindi, la suddetta proposta di deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO:
- la proposta da approvarsi è conforme alla normativa di riferimento, nel rispetto delle facoltà concesse al Comune di determinarsi nell'ambito dei limiti fissati dal legislatore per quanto concerne la misura minima e massima delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per le diverse ipotesi di fattispecie e cespiti imponibili;
- che risultano rispettati i principi generali in materia contabile e finanziaria ai sensi della normativa vigente;

VISTI:
- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 1, commi da 161 a 169;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 1, commi da 738 a 783;
- lo Statuto Comunale;

ESPRIME

parere favorevole in termini di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni contenute nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco inerente la determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020.

Ceraso, 18 luglio 2020

Il Revisore Unico dei Conti
(Dott. Vincenzo Carullo)

Letto, approvato e sottoscritto

f.to IL PRESIDENTE
Gennaro MAIONE

f.to IL CONSIGLIERE ANZIANO
Pamela FERRARA

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Claudio FIERRO

Come risulta dagli atti d'Ufficio,

si certifica

che il presente atto è ***Copia Conforme all'Originale*** del verbale della deliberazione n. ***010*** approvata dal Consiglio Comunale in data ***23/07/2020*** ed è rilasciato in carta semplice per uso amministrativo e per gli altri usi consentiti dalla legge;

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Comunale on line di Ceraso e vi rimarrà pubblicata da oggi per la durata di ***15*** (***quindici***) giorni consecutivi.

Ceraso, ***25/07/2020***

COMUNE DI CERASO · UFF. SEGRETERIA ·

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

☐ La presente deliberazione diventerà / è divenuta esecutiva, con il decorso del termine previsto dall'art. 134, comma 3, del T.U.E.L..

✓ La deliberazione n. ***010*** approvata dal Consiglio Comunale in data ***23/07/2020*** è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Ceraso, ***25/07/2020***

COMUNE DI CERASO · UFF. SEGRETERIA ·

IL SEGRETARIO COMUNALE